

Superbonus e responsabilità del professionista: perdita del beneficio fiscale e prova del danno

di Cristian Angeli | 28 Aprile 2026 | Altro, Articoli Blog, Bonus ordinari, Condomini, Edifici plurifamiliari, Superbonus, Villette

Errori nelle pratiche, blocco della cessione del credito e azioni risarcitorie: la sentenza n. 798/2026 evidenzia come il nodo centrale del contenzioso sia sempre più la dimostrazione del danno effettivo subito dal committente

Il contenzioso legato al Superbonus continua a crescere in modo significativo, non solo in termini numerici ma anche per varietà e complessità delle questioni trattate. Sempre più controversie, infatti, superano la fase amministrativa e fiscale per approdare nelle aule di giustizia, dove il tema centrale diventa quello della responsabilità professionale dei tecnici coinvolti negli interventi agevolati.

In questo scenario, il mancato accesso al beneficio viene sempre più frequentemente ricondotto a criticità nella gestione tecnica e documentale delle pratiche, con conseguenti azioni risarcitorie promosse dai committenti. Il focus del giudizio, tuttavia, non si esaurisce nell'accertamento dell'errore: ciò che emerge con

crescente rilevanza è la necessità di verificare se, e in quale misura, tali irregolarità abbiano prodotto un danno economicamente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.

È in questa prospettiva che si inserisce la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 798 del 7 aprile 2026, che offre interessanti spunti sul rapporto tra inadempimento tecnico, perdita del beneficio fiscale e prova del danno.

Il caso: errori procedurali e blocco della cessione del credito

La vicenda prende le mosse da un intervento edilizio agevolato con Superbonus 110%, per il quale i committenti avevano attivato la procedura di cessione del credito, stipulando anche un finanziamento ponte. L'architetto incaricato si occupava della progettazione, della predisposizione della CILAS e della direzione dei lavori.

La procedura si interrompeva però a seguito delle verifiche della banca, che rilevava due criticità ritenute ostative: l'omessa indicazione nelle fatture delle percentuali di spesa riferibili ai comproprietari e la tardiva notifica preliminare agli enti competenti, effettuata quando i lavori risultavano già conclusi. Come evidenziato in sentenza, tali irregolarità venivano considerate "insanabili", determinando il rigetto della pratica di cessione del credito e la richiesta di restituzione delle somme anticipate. Non a caso, la Corte richiama espressamente che la pratica veniva respinta *"per due criticità ritenute insanabili",* con conseguenze immediate sul piano finanziario per i committenti che, costretti a reperire risorse proprie per far fronte all'esposizione finanziaria, agivano nei confronti del professionista imputandogli la responsabilità per la perdita del beneficio fiscale.

L'accertamento della condotta e il ruolo dell'affidamento

In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza di profili di negligenza e imperizia nell'operato dell'architetto. In particolare, è stato valorizzato il fatto che il professionista avesse gestito direttamente aspetti centrali della pratica, contribuendo a ingenerare nei committenti un legittimo affidamento circa la correttezza degli adempimenti necessari per accedere al Superbonus.

La sentenza richiama espressamente l'errore nella gestione della CILAS e nella valutazione degli obblighi connessi alla notifica preliminare, ritenendo sussistente il nesso causale tra tali condotte e il mancato riconoscimento del beneficio fiscale. Il giudice di primo grado aveva infatti accertato *"la sussistenza di profili di negligenza e imperizia nell'operato dell'architetto",* sottolineando come lo stesso avesse *"ingenerato nei committenti un legittimo affidamento circa la corretta gestione della documentazione".*

Ciò che emerge è un ampliamento, sul piano sostanziale, della responsabilità del tecnico, che non si esaurisce nella mera esecuzione materiale dell'incarico, ma si estende alla corretta gestione complessiva del procedimento, anche sotto il profilo degli adempimenti strumentali.

Il nodo del danno: perdita del Superbonus e alternative possibili

Nonostante l'accertamento dell'inadempimento, il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. Secondo il giudice, la perdita del Superbonus non poteva automaticamente tradursi in un danno pari al beneficio non ottenuto, dovendo invece essere valutata alla luce delle possibili alternative fiscali.

In particolare, si è ritenuto che gli attori non avessero dimostrato l'impossibilità di accedere ad altre agevolazioni, come l'Ecobonus, e che il danno eventualmente risarcibile dovesse essere quantificato nel differenziale tra il vantaggio fiscale perduto e quello alternativamente conseguibile. In questo senso, la sentenza di primo grado aveva evidenziato che il danno avrebbe dovuto essere valutato *"nel differenziale tra il Superbonus e le detrazioni alternative astrattamente fruibili".*

La questione, come noto, è tutt'altro che teorica. Nella pratica, infatti, la perdita del Superbonus può non coincidere con una perdita integrale, ma con un pregiudizio più articolato, che richiede una ricostruzione puntuale delle possibilità concretamente praticabili.

Gli appellanti hanno contestato tale impostazione, evidenziando come le medesime irregolarità procedurali – in particolare la mancata notifica preliminare – fossero idonee a precludere anche l'accesso ad altri benefici fiscali, rendendo quindi non praticabili le alternative ipotizzate dal primo giudice.

L'esito conciliativo e gli spunti operativi

La Corte di Appello non è tuttavia entrata nel merito delle questioni sollevate, poiché la controversia è stata definita mediante adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. L'accordo ha previsto il pagamento, in favore dei committenti, della somma omnicomprensiva di euro 75.000, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Come afferma la Corte, *"è venuta meno ogni residua ragione di contrasto tra le stesse, risultando integralmente definito, in via negoziale, l'oggetto del contendere".*

Pur in assenza di una pronuncia nel merito, la vicenda offre indicazioni rilevanti. Da un lato, conferma che errori anche apparentemente formali nella gestione delle pratiche Superbonus possono avere effetti sostanziali, incidendo in modo definitivo sull'accesso al beneficio. Dall'altro, evidenzia come il vero terreno di confronto, in sede contenziosa, sia sempre più quello della prova e della quantificazione del danno.

Per i professionisti del settore, il messaggio è chiaro: la gestione degli interventi agevolati richiede un approccio integrato, capace di tenere insieme aspetti tecnici, amministrativi e procedurali. Per i committenti, invece, la tutela passa inevitabilmente attraverso la capacità di dimostrare, in modo rigoroso, non solo l'errore, ma anche le conseguenze economiche effettivamente derivanti da esso.

https://www.cristianangeli.it/superbonus-e-responsabilita-del-professionista-perdita-del-beneficio-fiscale-e-prova-del-danno/